

Legge Regionale Umbria 27/12/2006 n.18, B.U.R. 29/12/2006 n.60

Legislazione turistica regionale.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

CAPO V

ATTIVITÀ RICETTIVE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE

Articolo 45

Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale

1.

1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:
 - a) gli esercizi di affittacamere;
 - b) gli esercizi di bed and breakfast;
 - c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative né l'iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

Articolo 47

Bed and breakfast

1.

1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all'interno dell'abitazione avvalendosi della normale organizzazione

familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

2. L'attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell'allegata tabella M).

Articolo 50

Apertura degli esercizi ricettivi

1.

1. L'apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.

2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell'anno solare.

4. L'esercizio delle attività ricettive nelle residenze d'epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.

ALLEGATO 11

TABELLA M (Artt. 46 - 47)

1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND BREAKFAST

I locali destinati all'esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile

2. Arredamento funzionale composto da:

- letto per persona
- comodino per letto con lampada
- tavolo
- sedia per letto
- armadio
- cestino rifiuti

3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente

4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici

5. Riscaldamento

6. Fornitura costante di energia elettrica

7. Servizio di ricevimento

8. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione
relativa al soggiorno

9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e
comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore

10. Pulizia quotidiana delle camere

Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima
colazione a cura del gestore